

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Sede di Milano

**RICORSO**

Dei signori

**EVARISTO DOS SANTOS**, nato a Uige (Angola) il 11.11.73 e  
residente in Veduggio con Colzano, via Parini n. 1

**BOUGRINE SAADIA**, nata in MAROCCO il 2.3.69 e residente  
in Pavia, via Talini 1

e delle associazioni

**CESIL – CENTRO SOLIDARIETA’ INTEGRAZIONE** con  
sede in Milano, via Tadino 23, in persona del presidente e legale  
rappresentante pro tempore Luigia Alberti,

**ANOLF – ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE  
FRONTIERE – BERGAMO – ONLUS** – con sede in Bergamo,  
via Carnovali 88, in persona del presidente e legale rappresentante  
pro tempore Adriano Alleri

**A.S.G.I. - ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI  
SULL’IMMIGRAZIONE**, in persona del presidente e legale  
rappresentante pro tempore, avv. Lorenzo Trucco, con sede in  
Torino, via Gerdil n. 7

tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Guariso e Silvia  
Balestro e elettivamente domiciliati presso il primo in Milano viale  
Regina Margherita 30, giusta procura a margine del presente atto

contro

**REGIONE LOMBARDIA**, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Milano, alla via Fabio Filzi, 22

**per l'annullamento, previa sospensione**

della deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 20 gennaio 2009 n. 8/8881, e relativi allegati, come pubblicati nel Boll. Uff. Reg. Lombardia n. 5 del 2 febbraio 2009, nella parte in cui escludono l'accesso ai benefici ivi accordati degli stranieri che non siano titolari di carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE di lungo periodo, fissando come termine finale per la presentazione delle domande il 13 marzo 2009; nonché di ogni altro atto antecedente e presupposto, esecutivo, attuativo e comunque connesso.

**FATTO**

1. Con delibera di Giunta in data 20.1.09, la Regione Lombardia ha istituito in via sperimentale il cd. "bonus famiglia", consistente in un "*contributo che la Regione eroga alle famiglie con tre o più figli per sostenere l'impegno di cura*" dell'importo di euro 1.500,00 annui, divisi in tre erogazioni, da corrispondersi a genitori residenti in Lombardia a condizione che abbiano tre figli di cui almeno uno di età inferiore a 6 anni.
2. Al paragrafo "beneficiari" la delibera precisa che il "bonus" è riconosciuto a cittadini italiani e stranieri con reddito inferiore a quello indicato nella tabella allegata alla delibera stessa (corrispondente a euro 10.000 di Indicatore della Situazione di Reddito - ISR) ma che per cittadini stranieri è richiesta la

titolarità della “*carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE di lungo periodo*”.

3. Con atto in data 6.3.09, l’associazione ricorrente ASGI, unitamente ad altra associazione, ha richiesto alla Regione di rivedere tale ultimo requisito alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale 368/08 e 11/09, nonché di riaprire a tale fine il termine finale per la presentazione delle domande, fissato nella delibera per il 13.1.09.
4. La richiesta non è stata accolta, il che ha determinato l’esclusione dal beneficio di numerosi stranieri potenziali beneficiari, tra i quali gli odierni ricorrenti.
5. Il ricorrente **Evaristo Dos Santos**, nato a Uige (Angola) il 11.11.1973 è infatti cittadino Angolano, risiede in Veduggio con Colzano (Mi) con la moglie Adelfina Mendes. La coppia ha tre figli: Angelina Mariana Dos Santos nata in Angola il 21.2.2000, Plamedi Mavitidi Dos Santos, nata a Milano il 21.9.01, Landrini Augusta Dos Santos, nata a Carate Brianza il 30.12.2007.
6. E’ regolarmente residente in Italia da molti anni, tanto che, come si è visto, gli ultimi due figli sono nati in Italia. Lavora come operaio con rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze di Erreplast s.r.l. e ha percepito nel 2007 un reddito imponibile di euro 23.326,00 (il limite indicato in tabella per tale situazione familiare è di euro 28.500).
7. In data 20.2.09 ha presentato tramite la ASL di Monza e Brianza, domanda per accedere al predetto bonus, ma gli è stato

telefonicamente comunicato che la domanda non avrebbe avuto seguito mancando il requisito della “*carta di soggiorno*”.

8. La signora Bougrine Saadia , di nazionalità Marocchina, risiede in Italia da 9 anni e in Pavia dal 2003; è madre di Alberti Nada, nata in Marocco il 29.9.97, Alberti Iman, nato a Milano il 14.12.2000 e Alberti Sami, nato a Pavia il 4.11.03.
9. Nel corso del 2007 (anno di riferimento per la domanda) e tuttora non lavora e il marito Alberti Jamal ha percepito nel 2007 l'importo lordo imponibile di euro 15.614.
10. I due ricorrenti, come altri regolarmente soggiornanti in Lombardia, sono dunque in possesso di tutti i requisiti per accedere all'aiuto alla famiglia di cui alla delibera 8/8881 a parità di condizioni con i cittadini italiani, e sono tra l'altro residenti in Italia da un tempo di gran lunga superiore a quello (5 anni) formalmente necessario per acquisire la cd “carta di soggiorno” (5 anni, ex art. 9 D.Lgs. 289/98). Al pari di molti altri stranieri, non sono tuttavia in possesso materiale di tale titolo di soggiorno perché non hanno a suo tempo proposto domanda solo perché non adeguatamente informati o perché scoraggiati dalle lungaggini burocratiche.
11. Tutte le tre associazioni ricorrenti sono iscritte nel registro degli enti e associazioni che operano per la promozione della parità di trattamento e per il contrasto alle discriminazioni razziali. Svolgono, se pure con modalità diverse (le prime due prevalentemente aggregative, nell'ambito della CISL, che le aveva originariamente promosse; la terza prevalentemente in

campo accademico e degli operatori del diritto), attività culturali, formative e informative nel campo del diritto dell'immigrazione

12. Va ora solo aggiunto che la delibera in questione non prevede la predisposizione di alcuna “*graduatoria*” in relazione alle domande presentate, sicchè il “*buono famiglia*” è riconosciuto a chiunque sia in possesso dei requisiti. La riammissione al “*buono famiglia*” anche degli stranieri residenti che non siano titolari di “*carta di soggiorno*” – che è quanto i ricorrenti intendono far valere con il presente giudizio - non toccherebbe pertanto le posizioni di legittimo affidamento ormai acquisite da chi, essendo “*cittadino italiano o comunitario*” o essendo straniero titolare di “*carta di soggiorno*”, ha già potuto presentare la propria domanda al 13 marzo 2009. Conseguentemente nel presente Giudizio non si danno controinteressati.

L'atto impugnato, oltre che ingiusto, è illegittimo per i seguenti motivi.

## DIRITTO

*1) Violazione e falsa applicazione della l.r. Lombardia 6 dicembre 1999 n. 23, in relazione all'art. 2 dello Statuto regionale, dell'art. 41 D.Lgs. 286/98, degli artt. 3, 29, 30, 31, 38 e 117 cost., in relazione ai principi fondamentali della legislazione statale, ai principi del diritto comunitario ed a quelli della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (artt. 8 e 14). Irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento -*

**1.A.** L'art. 2, comma 4, dello Statuto regionale vigente in Lombardia, richiamato dalla deliberazione impugnata, prevede che la Regione: *“tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli, alla funzione educativa e alla cura delle persone anziane”*; ciò peraltro senza minimamente accennare a possibili differenze di trattamento per cittadinanza o nazionalità e, anzi, collocando la tutela familiare nell'ambito della più larga finalità di riconoscere *“la persona umana come fondamento della comunità regionale”*, ispirando *“ogni azione al riconoscimento e al rispetto della sua dignità mediante la tutela e la promozione dei diritti fondamentali e inalienabili dell'uomo”* (comma 1 dell'art. 4 St.), nonché promuovendo *“la libertà dei singoli e delle comunità, il soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni materiali e spirituali, individuali e collettivi”*, ed operando *“per il superamento delle discriminazioni e delle disuguaglianze civili, economiche e sociali”* (comma 2 dell'art. 4 St.).

L'art. 2 L.R. 6.12.99 n. 23, (*“Politiche Regionali per la famiglia”*) da cui la delibera impugnata sembra voler trarre più immediato fondamento - mentre può offrire base per la tutela dei nuclei familiari più numerosi, e pertanto più bisognosi, prestandosi proprio sul piano dell'urgenza di maggiore sicurezza sociale ad una speciale attenzione per le famiglie monoreddito, nonché per la presenza di invalidità - non accenna minimamente, invece, a differenze di tutela per cittadinanza o nazionalità prevedendo anzi prevede una *“organica e integrata politica di sostegno al nucleo familiare”* senza distinzioni,

L'art. 1 della medesima legge poi collega il *“servizio pubblico alla famiglia”* a finalità come quelle della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, ratif. ed eseguita con la l. 27.1.91 n. 176, la quale a sua volta postula una tutela indifferente a cittadinanza o nazionalità (art. 1 della Convenzione: *“ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile”*; art. 2: *“Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza”*).

Sulla base di tali previsioni normative, con la delibera impugnata 20 gennaio 2009 n. 8/8881, la Regione Lombardia, dando seguito ed attuazione alle finalità di cui alla citata L.R. 23, ha inteso completare, per i residenti nel proprio territorio, il sistema di aiuti alle famiglie numerose già assicurato dalla legislazione nazionale, introducendo un “*buono famiglia*” che è autonomamente disciplinato, anche quanto alla definizione dello stato di bisogno a cui è correlata la misura, resa sensibile alla fonte monoreddito dei redditi familiari ed a problemi derivanti dalla presenza di invalidità, come in effetti suggerisce l’art. 2 della LR citata.

Senonché, in presenza di tali finalità e di obiettivi (fissati dallo Statuto e dalla stessa legislazione regionale) così ampi e così fortemente ispirati a principi di solidarietà nei confronti della famiglia **in quanto tale, senza distinzioni di sorta**, non si vede davvero da dove possa essere sorta (giuridicamente parlando) l’idea di introdurre una previsione come quella in esame, che contrasta con lo stesso quadro normativo regionale.

**1.B.** Venendo poi alla legislazione nazionale, la disciplina dell’accesso, da parte di cittadini extracomunitari, a prestazioni e servizi di assistenza sociale, è regolata dalle seguenti norme:

- l’art. 2, comma 2, TU immigrazione prevede che “*Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l’Italia e il presente testo unico dispongano diversamente*”. Posto che tra i diritti



civili debbono senz'altro ricomprendersi anche i diritti in materia sociale, ne discende subito che le eventuali limitazioni nell'accesso alle prestazioni devono essere rintracciate nell'ambito dello stesso testo unico (o, al più, in fonti legislative di pari rango) e non possono certo essere introdotte mediante fonte normativa secondaria.

- L'art. 2, comma 3 del medesimo TU garantisce *“a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani”*.
- L'art. 41 prevede che : *“Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle.... per gli indigenti”*.
- L'art.80, comma 19, L. 388/00, pur non abrogando il citato art.41, ha previsto che possano accedere *“alle provvidenze economiche che costituiscono diritto soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali”* soltanto gli stranieri che siano titolari di *“carta di soggiorno”* (oggi permesso di soggiorno CE di lungo periodo).

Su tale ultima norma è intervenuta ripetutamente la Corte Costituzionale, la quale, nelle tre notissime sentenze n. 432/05, 306/08 e 11/09 ha in sostanza affermato i seguenti principi:

1) Ai sensi dell'art. 3 Cost. non è consentita alcuna distinzione tra italiani e stranieri per quanto riguarda il nucleo di diritti fondamentali della persona. Anzi, la sentenza 306 cit. fonda innovativamente tale affermazione anche sull'art. 10 Cost. precisando che *“tra le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute rientrano anche quelle che, nel garantire i diritti fondamentali della persona indipendentemente dall'appartenenza a determinate entità politiche, vietano discriminazioni nei confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato.”*

2) Al di fuori del nucleo dei diritti fondamentali, il legislatore (sia esso statale o regionale) non gode di una libertà assoluta nel prevedere distinzioni in ragione della cittadinanza giacchè gli è consentito *“introdurre regimi differenziati circa il trattamento da riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una “causa” normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria»* (sentenza n. 432 del 2005).

Alla luce di tali incontestabili principi, la Corte - nelle due più recenti sentenze citate - ha valutato appunto il requisito della cd “carta di soggiorno” nell'ambito delle prestazioni di assistenza, giungendo rapidamente a concludere che **trattasi di requisito del tutto irragionevole** per l'evidente cortocircuito che viene a creare tra sussistenza di un reddito minimo e accesso alla prestazione di assistenza.

E infatti, poiché ai sensi dell'art. 9 Dlgs 286/98, il rilascio della carta di soggiorno presuppone due requisiti reddituali (disponibilità di un **reddito minimo** che, nel caso di tre figli, è pari al doppio dell'assegno sociale e disponibilità di un **alloggio idoneo** che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di Edilizia residenziale pubblica), l'intero complesso normativo ne risulta del tutto irrazionale, derivandone, per i soli stranieri, che un intervento assistenziale di sostegno al reddito viene condizionato alla esistenza di un reddito, con conseguente esclusione dal beneficio proprio delle persone, che di tale sostegno più avrebbero urgente bisogno.

**1.C.** L'assetto normativo nazionale risulta dunque a questo punto rimodellato dagli interventi della Corte sopra richiamati.

Può allora immediatamente concludersi che l'*"introduzione di regimi differenziati irrazionali"* che è preclusa al legislatore nazionale, a maggior ragione è preclusa alla pubblica amministrazione e a una fonte normativa secondaria e che dunque, una volta istituito il "bonus famiglia", la sua limitazione ai soli stranieri muniti di carta di soggiorno costituisce provvedimento illegittimo per violazione delle norme sin qui richiamate.

Va solo aggiunto che nella specie sussiste un ulteriore profilo di irrazionalità nella disposizione (che le citate sentenze della Corte Costituzionale non hanno potuto rilevare, venendo in questione la legislazione nazionale).

Il beneficio viene infatti correttamente riconosciuto **a tutti i residenti nella Regione Lombardia** indipendentemente dal periodo di pregressa residenza, presumibilmente proprio al fine di evitare che vengano trascurati soggetti (italiani) bisognosi per il solo fatto di essersi trasferiti in Lombardia da poco tempo.

Rispetto a tale generale attribuzione dunque, anche l'altro requisito necessario per accedere alla "carta di soggiorno" appare del tutto incongruo. La titolarità del documento non garantisce affatto alla Regione un maggiore radicamento della persona sul territorio regionale, radicamento al quale evidentemente la Regione non mostra di essere interessata (il che appare assolutamente apprezzabile e originato appunto da un obiettivo solidarista) e che, infatti, non viene richiesto neppure agli italiani: e dunque, se per l'italiano viene considerata irrilevante la durata della pregressa residenza **in Lombardia**, non si vede allora quale nesso possa avere con la finalità del provvedimento (che è, secondo la delibera stessa, quella di "*contribuire alla spesa sostenuta per i costi connessi alle attività di cura delle famiglie numerose con tre figli minorenni*") la richiesta di una permanenza di una certa durata **in Italia**, prevista soli stranieri, tanto più ove si consideri che anche cittadini Italiani o comunitari potrebbero essere residenti in Italia, da un periodo di tempo inferiore all'anno.

Anche sotto tale profilo (che si segnala solo per completezza, posto che il solo riferimento alle citate pronunce della Corte Cost. è ampiamente sufficiente a determinare l'annullamento del provvedimento *in parte qua*) il riferimento al permesso di

soggiorno CE di lungo periodo appare in contraddizione con la struttura e la logica del provvedimento.

**1.D.** Tutto ciò si è detto assumendo prudenzialmente come punto di partenza il secondo dei profili considerati dalla Corte e cioè la necessità di un controllo di ragionevolezza ex art. 3 Cost. nella introduzione di trattamenti differenziati **esterni** al nucleo dei diritti fondamentali.

Ma va anche detto che ben potrebbe assumersi invece, nella fattispecie, l'altro punto di partenza, relativo alla assoluta inammissibilità di qualsiasi disparità di trattamento sulla base della cittadinanza per quanto attiene al nucleo dei diritti irrinunciabili della persona. Non pare dubbio infatti che se certo non rientra in tale nucleo l'attribuzione di una prestazione economica aggiuntiva rispetto alle previsioni statali, certo rientra tra i diritti fondamentali della persona la protezione e la tutela della famiglia. Tanto più che, per consolidata giurisprudenza costituzionale, la tutela della famiglia nel suo nucleo primario composto di genitori e figli, di cui agli artt. da 29 a 31 Cost. ai quali la stessa Regione Lombardia ripetutamente si richiama, così come per la stessa assistenza nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 38 Cost., costituiscono "*diritti fondamentali*" non passibili di differenziazione per chi non sia cittadino italiano (v., per es. e già, sent. n. 203 del 1997, secondo cui "*la garanzia della convivenza del nucleo familiare si radica nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia e in particolare, nell'ambito di questa, ai figli minori; e (...) il*

*diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, e perciò di tenerli con sè, e il diritto dei genitori e dei figli minori ad una vita comune nel segno dell'unità della famiglia, sono (...) diritti fondamentali della persona che perciò spettano in via di principio anche agli stranieri”*; e sent. n. 28 del 1995).

Sotto questo profilo, va aggiunto d'altronde che l'introduzione del criterio qui contestato viola anche gli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, alla quale, secondo anche orientamenti recenti della giurisprudenza costituzionale italiana (sentt. nn. 348 e 349 del 2007), il diritto interno deve osservanza, a pena di violazione dell'art. 117, comma 1 Cost.

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - da tempo e quantomeno a partire dalla sent. Gaygusuz c. Austria (del 16 settembre 1996, nell'affare n. 39/1995/545/631) - ha enucleato il principio, desunto direttamente dall'art. 14 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, per cui ciascuno ha diritto ad usufruire della distribuzione di beni o benefici pubblici aventi rilievo anche economico senza subire discriminazioni che non dipendano dal corretto svolgimento delle finalità pubblicistiche perseguite, e più precisamente ha il diritto a non subire trattamenti deteriori non giustificati da altro se non da ragioni di nazionalità e cittadinanza (v. anche, di recente, sent. 25 ottobre 2005, Okpysz v. Germania, e Niedzwiecki v. Germania). Un'applicazione recente di questi principi, per quel che attiene alla tutela della famiglia, nel suo nucleo essenziale composto dai genitori e dai figli protetto

dall'art. 8 della Convenzione dei diritti dell'uomo, si trova anche nella sent. sez. II, Anakomba Yula c. Belgio, 10 marzo 2009, nel ric. N. 45413/07.

In questa chiave, non è dubbio che l'esclusione dal "*buono famiglia*" controversa, in relazione ai requisiti di "*reddito sufficiente*" e di "*residenza continuativa*" richiesti per il possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE di lungo periodo, sia in violazione (anche) degli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; proprio perché tali requisiti, che aggravano quelli normalmente necessari per fruire del "*buono famiglia*", essendo richiesti ai soli stranieri extra-comunitari, già in partenza non possono a ragguagliarsi ad altro che ad un discrimine, per sé illegittimo, dovuto a cittadinanza o nazionalità.

Ed è bene rilevare, anche in rapporto all'evoluzione storica della legislazione italiana in materia, che l'introduzione di un criterio di discriminazione esclusivamente in base a nazionalità e cittadinanza potrebbe porre problemi particolari e più delicati proprio in un campo come quello, di cui si dibatte, degli aiuti alle famiglie numerose; poiché l'aiuto economico a questo genere di famiglie ha anche il risvolto demografico, di possibile incentivo alla natalità, la selezione delle famiglie da aiutare condotta su criteri di nazionalità o cittadinanza potrebbe conferire alle misure disposte il senso obiettivo, e magari non voluto, di una discriminazione "*razziale*"; potrebbe cioè sorgere il sospetto che là dove, per l'aiuto alle famiglie di immigrati extra-comunitari, si impongano requisiti aggiuntivi, immotivati ed ingiustificati in relazione alla valutazione

del bisogno effettivo di essere aiutati, lo si faccia per privilegiare la natalità, e quindi il maggior sviluppo, di una “razza” italiana o europea.

Non crediamo certo che questa sia stata l’intenzione che la Regione Lombardia ha inteso perseguire con l’impugnata deliberazione. Ma anche e proprio per fugare al riguardo ogni sospetto, occorre depurare la delibera impugnata dalla clausola, la quale il medesimo sospetto obiettivamente avalla, per cui agli stranieri extracomunitari, e ad essi soltanto, è richiesto, agli effetti del “buono famiglia”, dar prova di “redditi sufficienti” e di residenza continuativa e protratta sul territorio nazionale.

### **Istanza cautelare**

Quanto al *fumus* si confida nell’accoglimento dei motivi di ricorso. Quanto alla urgenza della cautela, essa deriva dal fatto che i termini per avanzare la domanda del “buono famiglia”, che è aiuto prezioso ed indispensabile anche e soprattutto per i lavoratori stranieri, sono ormai scaduti al 13 marzo 2009. La sospensione del provvedimento impugnato è dunque urgente, nei limiti dell’impugnazione, affinché l’accesso al “buono famiglia” sia ripristinato, in ottemperanza al divieto di trattamenti discriminatori di rango costituzionale, nei riguardi di quegli stranieri extracomunitari i quali, pur provvisti di ogni altro requisito all’uopo richiesto dalla Regione, non siano titolari di carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE di lungo periodo.

**& & &.**



Per i motivi esposti si chiede che l'Ecc. TAR voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

In via cautelare, sospendere gli effetti del provvedimento impugnato come meglio specificato in epigrafe; nel merito annullare il provvedimento stesso

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

Gli avvocati dei ricorrenti chiedono di essere uditi alla Camera di Consiglio.

Milano, 2 aprile 2009.

avv. Alberto Guariso

avv. Silvia Balestro

### **RELAZIONE DI NOTIFICA:**

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Milano, ho notificato il retroesteso ricorso, mediante consegna di copia conforme a:

**REGIONE LOMBARDIA**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica in Milano, alla via Fabio Filzi 22, ivi